



**REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  
della "Associazione Nazionale Fight Sport associazione sportiva dilettantistica"  
ASSEMBLEA ELETTIVA IN MILANO 27 OTTOBRE 2019**

**Art. 1 - Premesse**

Questo Regolamento disciplina, in uno con lo Statuto della "Associazione Nazionale Fight Sport associazione sportiva dilettantistica", nel seguito semplicemente "Associazione", le modalità di elezione del Presidente e Consiglio Direttivo Nazionale. Per quanto non contemplato in questo Regolamento è necessario fare riferimento al suddetto Statuto ed alle disposizioni di Legge e regolamentari a cui esso rinvia.

**Art. 2 - Indizione delle elezioni**

1. Il Presidente dell'Associazione, su mandato del Consiglio Nazionale, convoca l'Assemblea generale degli Associati per le elezioni dei componenti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale, nel seguito "Assemblea Elettiva", nei termini previsti dallo Statuto.
2. La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata mediante comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto a mezzo di posta elettronica, affissione di avviso presso la sede dell'Associazione e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione entro il dodicesimo (12) giorno precedente l'Assemblea Elettiva.

**Art. 3 - Commissione Elettorale**

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da quattro (4) membri.
2. L'Assemblea Elettiva designa, fra i soci presenti, i componenti della Commissione Elettorale costituita da un Presidente di seggio e tre (3) Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni. La Commissione Elettorale non deve essere composta da membri degli Organi Associativi candidati alle elezioni.
3. La Commissione Elettorale ha il compito di verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per la votazione del Presidente e per la votazione dei Consiglieri e cura la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere (in caso di omonimia, con le altre indicazioni che valgono a individuare il candidato), le urne e gli elenchi necessari allo svolgimento della votazione stessa.
4. Al Presidente della Commissione Elettorale spettano inoltre i seguenti compiti: controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto, sorveglianza della fase di spoglio delle schede da parte degli Scrutatori, proclamazione degli eletti, redazione e sottoscrizione del verbale.
5. Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, devono essere autenticate dal Presidente della Commissione Elettorale o da uno Scrutatore.
6. Le schede sono nulle allorché contengono segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere. E' nullo, altresì, il voto riferito ad uno o più candidati, ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità.
7. Richieste di chiarimenti e di informazione possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [segreteria@fight1.it](mailto:segreteria@fight1.it).

#### **Art. 4 - Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni diciotto (18) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire, in regola con il versamento della quota associativa annua, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano soggetti ad uno o più provvedimenti disciplinari comportanti squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente pari o superiori ad un anno.

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di Presidente e/o di membro del Consiglio Direttivo Nazionale spetta a tutti gli Associati, fermo restando il fatto che i candidati:

- i) abbiano compiuto la maggiore età;
- ii) non siano soggetti a provvedimenti inerenti la capacità di agire;
- iii) siano in regola con il versamento della quota associativa annua;
- iv) non siano soggetti a condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi;
- v) non siano soggetti a provvedimenti disciplinari comportanti squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente pari o superiori ad un anno;
- vi) abbiano perfezionato la qualità di associato all'Associazione entro il quindicesimo (15) giorno precedente l'Assemblea Elettiva dell'anno di svolgimento delle votazioni.

3. Il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, è sospeso in ipotesi di mancato e/o irregolare versamento della quota associativa alla data del decimo (10) giorno precedente l'Assemblea Elettiva dell'anno di svolgimento delle votazioni.

#### **Art. 5 - Candidature**

1. Per essere eletti alle cariche di Presidente e/o di membro del Consiglio Direttivo Nazionale è necessario presentare la propria candidatura secondo tempi e modi stabiliti dal presente Regolamento.

2. La candidatura alla carica di Presidente della Associazione deve essere sostenuta e corredata da almeno venti (20) Associati con diritto di voto, aventi residenza anagrafica in almeno sette (7) diverse regioni d'Italia.

3. La candidatura alla carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere sostenuta e corredata da almeno quindici (15) Associati con diritto di voto, aventi residenza anagrafica in almeno sei (6) diverse regioni d'Italia.

4. Il sostegno e la sottoscrizione delle candidature devono essere redatti sullo specifico modulo da richiedersi alla Segreteria Nazionale.

5. Non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica degli Organi Sociali.

6. Un Associato può sottoscrivere come sostenitore una (1) sola candidatura a Presidente in quanto è previsto un (1) solo eletto Presidente e due (2) candidature a Consigliere in quanto sono previsti eletti due (2) Consiglieri.

7. Ciascun Associato che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro e non oltre il quinto (5) giorno precedente la prima convocazione dell'Assemblea Elettiva, corredata dai relativi moduli dei sostenitori, dalla dichiarazione di accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione sotto la propria responsabilità della sussistenza dei requisiti prescritti. La candidatura deve essere presentata al Presidente della Associazione uscente utilizzando gli appositi moduli da richiedere alla Segreteria Nazionale dell'Associazione e trasmessi in originale mediante idonea modalità comprovante la data di trasmissione e l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

8. Il Presidente uscente, verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara l'ammissibilità delle medesime entro il terzo (3) giorno precedente l'Assemblea Elettiva, provvedendo a redigere, in ordine alfabetico, un elenco definitivo dei candidati a Presidente e componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

9. L'elenco definitivo dei candidati ammessi alla consultazione elettorale è pubblicato entro il secondo (2) giorno precedente l'Assemblea Elettiva sul sito internet dell'Associazione e affisso in modo visibile nella sede.

**Art. 6 - Verifica dello status associativo di candidati, proponenti sostenitori, deleganti e delegati, votanti**

1. La Segreteria Nazionale dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati, dei proponenti sostenitori, dei deleganti e delegati, dei votanti e il registro degli aventi diritto al voto.

**Art. 7 - Cause di esclusione**

1. Dalle candidature ammesse alle elezioni dal Presidente uscente, saranno esclusi d'ufficio dalla Commissione Elettorale i nomi di quei candidati che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 4 e 5 del presente Regolamento.

**Art. 8 - Ritiro delle candidature**

1. E' ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di tre (3) giorni prima della data prevista dell'Assemblea Elettiva.  
2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato al Presidente uscente con comunicazione comprovante l'effettiva data di invio e l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

**Art. 9 - Deleghe**

1. Gli Associati aventi diritto al voto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea Elettiva a mezzo delega da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto dal delegante, specificando il numero della tessera associativa e allegando copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva del delegante e del delegato.  
2. Ogni rappresentante non può avere più di una ( 1 ) delega.  
3. Le deleghe devono essere redatte sullo specifico modulo da richiedersi alla Segreteria , dovranno essere comunicate alle Segreteria Nazionale e consegnate in originale alla Commissione Elettorale in sede di elezione.

**Art. 10 - Votazioni**

1. Ciascun socio o suo delegato potrà votare per un numero di candidati pari al Presidente e al numero dei componenti del Consiglio Direttivo. I Soci possono esprimere, in totale, al massimo tre (3) preferenze suddivise in: uno (1) tra i candidati Presidenti e due (2) tra i Consiglieri candidati. Se, nel voto, non vengono rispettate tali prescrizioni la scheda viene considerata nulla. E' ammessa la scheda in parte bianca (esempio due (2) preferenze tra i Consiglieri candidati e nessuno tra i candidati Presidenti).  
2. Il voto viene espresso apponendo sull'apposita scheda, a fianco dei candidati di proprio gradimento, una "X", fino ad indicare al massimo un numero di membri pari a quello che compone l'Organo Sociale da eleggere e cioè un (1) candidato Presidente e due (2) candidati Consiglieri.  
3. Ogni elettore dovrà firmare l'apposito registro delle presenze per se e per gli eventuali deleganti.

**Art. 11 - Schede di votazione e urna elettorale**

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Ad ogni socio avente diritto di voto (presente di persona o per delega, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento), viene consegnata dalla Commissione Elettorale, dopo l'identificazione dell'Associato e del ritiro delle eventuali deleghe originali in suo possesso redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, la scheda di votazione personale e le eventuali schede di votazione per delega, con i nomi dei candidati all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.  
2. Le schede di votazione, sia personali che per delega, piegate in modo che l'espressione del voto sia volto verso l'interno della piegatura, devono essere riconsegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, provvederà ad inserirla nell'apposita urna.  
3. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso delle votazioni. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

#### **Art. 12 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio e di spoglio delle schede di votazione hanno luogo nella sede delle votazioni subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale in seduta pubblica.
2. Per l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, sull'elenco redatto in ordine alfabetico dal Presidente dell'Associazione uscente, di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, come eventualmente corretto e modificato dalla Commissione Elettorale ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8 del presente Regolamento, la Commissione Elettorale assegna ad ogni candidato un (1) punto, per ogni scheda scrutinata, quando lo stesso candidato sia stato prescelto con una "X". Nel caso non vi sia indicata sulla scheda scrutinata alcuna preferenza per il candidato, viene assegnato allo stesso un punteggio pari a zero (0). Al termine delle operazioni di scrutinio e di spoglio, la Commissione Elettorale provvederà a creare un elenco in ordine alfabetico dei soci votati per il Presidente e per il Consiglio Direttivo Nazionale. Risulteranno eletti Presidente dell'Associazione e componenti del Consiglio Direttivo Nazionale i candidati/soci Presidente e Consiglieri che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, al termine dello scrutinio, fino al raggiungimento del numero stabilito di componenti per costituire l'organo da eleggere.
3. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

#### **Art. 13 - Parità di voti**

1. Qualora due o più candidati/soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato/socio con maggior anzianità di iscrizione.

#### **Art. 14 - Proclamazione dei risultati**

1. I risultati delle votazioni, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, saranno proclamati all'Assemblea dal Presidente della Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione ed affissione presso la sede sociale.

#### **Art. 15 – Votazione per acclamazione**

1. E' ammessa, in luogo della procedura elettorale prevista dagli articoli da 10 a 13 del presente Regolamento, l'elezione per acclamazione qualora le candidature presentate ai sensi del presente Regolamento alle cariche di Presidente dell'Associazione e/o a membro del Consiglio direttivo Nazionale siano inferiori o pari ai ruoli associativi effettivamente da assegnare.

#### **Art. 16 - Ricorso**

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata in forma scritta alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura delle votazioni.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'Organo Sociale dei quali è stata contestata l'elezione.